

**Abstract:** *Le condizioni contrattuali, che hanno una natura particolarmente gravosa per il contraente debole, non solo devono essere conoscibili, ma devono essere oggetto di specifica approvazione per iscritto da parte dell'aderente ex art 1341, comma 2, c.c. Quindi, affinché le stesse siano efficaci, non è sufficiente che il contraente debole le abbia conosciute all'atto della conclusione del contratto e, poi, si sia limitato a sottoscrivere il contratto medesimo, essendo necessaria una doppia sottoscrizione, una per l'accordo nel suo complesso, l'altra per la clausola vessatoria, in modo da avere la certezza che l'obbligato sia stato posto nella condizione di fermare la propria attenzione su dette clausole, per avere piena consapevolezza del loro contenuto. In virtù di ciò, il Tribunale di Perugia ha accolto la domanda di parte attrice, ritenendo le clausole contenute nel contratto in esame vessatorie, per mancanza della specifica approvazione.*

*Inoltre, secondo quanto disposto dagli artt. 47-48 ss. c. cons., la nota d'ordine deve contenere specifiche informazioni circa l'esercizio del diritto di recesso; informazioni che nel caso di specie non risultano, per cui il diritto di recesso per i contratti conclusi fuori dai locali commerciali è prorogato automaticamente a 60 giorni. Questo rende tempestivo il recesso esercitato dell'attore e, di conseguenza, le parti sono sciolte dalle rispettive obbligazioni derivanti dal contratto ed essendo valido il recesso ed automatico lo scioglimento del contratto di finanziamento, il contratto di credito si intende risolto di diritto. Inoltre, ritenendo il Tribunale, che nel caso in esame, si configuri un mutuo di scopo, dispone che il mutuante, dovrà richiedere la restituzione della somma mutuata, non al mutuatario, ma direttamente ed esclusivamente al venditore.*

## **TRIBUNALE DI PERUGIA**

### **REPUBBLICA ITALIANA**

### **IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il GOT Dott.ssa P.P. ha pronunciato la seguente

### **SENTENZA**

Nel procedimento civile iscritto RG n. (...)/(...)

Promosso

E.J.P.E. rappresentato e difeso unitamente e disgiuntamente dall'avv. R.M. e dall'avv. S.C. e elettivamente domiciliato a Perugia piazza (...) n. (...) presso lo studio dell'avv. F. giusta delega in atti

ATTORE

Contro

N.E. srl in persona del legale rapp.te pro tempore corrente in Cittadella PD via (...) n. (...)

CONVENUTO CONTUMACE

F. SPA in persona del rapp.te legale *pro tempore* rappresentata e difesa dagli avv.ti F.C. e L. S. del Foro di Milano e dall'avv. M.N. ed elettivamente presso lo studio di quest'ultimo sito a Perugia (...) n. (...) giusta delega in atti

CONVENUTO

OGGETTO: vendita di cose mobili

Conclusione delle parti come da verbale di udienza del 30.9.2014

### **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE**

Con atto di citazione regolarmente notificato l'attore conveniva in giudizio la N.E. S.r.l. e la F. S.p.A. al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni: accertare e dichiarare ai sensi art. 33, comma 2, lett. 1, d.l.s. 6.09.2005 la vessatorietà delle clausole contrattuali contenute nella commissione n. 11261 fatta sottoscrivere all'attore in data 8.11.2009 per mancanza o nullità dell'apposita specifica approvazione come previste dal codice del consumo per i motivi espressi in narrativa. Accertare e dichiarare la violazione delle disposizioni riguardanti le informazioni anche relative al recesso da fornire in modo chiaro ed equivoco al consumatore prima della sottoscrizione del contratto *ex* art. 52 c. cons. con conseguente applicazione della disciplina di cui all'art. 65 c. cons. che prevede lo spostamento del

termine di recesso in 60 giorni dal giorno del ricevimento del materiale. Accertato e dichiarato il rispetto da parte dell'attore dei termini di cui sopra sia per l'invio della raccomandata relativa al recesso, sia per la restituzione del materiale, dichiarare l'odierno attore svincolato da qualsiasi obbligo nei confronti della N.E. S.r.l., in subordine, in mancanza di accoglimento delle domande principali, accertare e dichiarare l'annullamento della commissione n. 11261 del 8.11.2009 per vizio del consenso in capo al contraente debole, in conseguenza alla falsa rappresentazione della realtà contrattuale effettuata con dolo dall'incaricato della N.E. S.r.l. ex artt. 1427 e 1439 c.c. In entrambi i casi condannare la N.E. S.r.l. alla restituzione di tutte le somme a qualsiasi tipo corrisposte, accertare e dichiarare la nullità o annullabilità del contratto di finanziamento sottoscritto dall'attore con F. S.p.A. in quanto inscindibilmente collegato con la commissione ordine n. 11261 condannando la F. S.p.A. alla restituzione delle somme eventualmente ricevute in pagamento con vittoria di spese. Assumeva l'attore che in data 8.11.2009 si recava unitamente alla consorte presso Hotel P. di Perugia dove erano stati invitati tramite sms dalla società N.E. S.r.l. con sede a Cittadella Via (...) n. (...) Padova, gli veniva proposto l'acquisto la tua biblioteca mediatica, PC portatile con borsa e mouse, stampante e Play Station 3 slim, veniva raggiunto l'accordo per euro 3000,00 e venivano sottoposti alla firma la commissione n. 11261 che prevedeva presumibilmente l'importo di euro 5998,00 ritenuta erroneamente dall'attore di euro 3338,00, la grafia era tale da rendere assolutamente impossibile avere la certezza dell'importo contratto di finanziamento con la F. S.p.A. per l'importo di euro 3000,00 oltre interessi, da corrispondere in 30 rate mensili. Successivamente l'attore veniva richiamato e lo stesso firmava senza saperlo delle cambiali. La commissione sottoscritta era piena di clausole vessatorie. In data 3.12.2009 l'attore si recava presso lo studio del proprio legale e venivano inviate immediatamente sia alla N.E. S.r.l. che alla F. S.p.A. le raccomandate tese a contestare l'accaduto e a chiedere la risoluzione dei contratti. L'attore provvedeva a spedire l'intero materiale consegnatogli, ma il materiale non veniva ritirato dalla N.E. S.r.l. per cui veniva restituito al mittente. Si costituiva la F. S.p.A. che concludeva nel merito: previo ogni accertamento del caso in merito alla illegittimità, tardività ed inefficacia del recesso condannare l'attore al pagamento delle rate scadute in favore della F. pari a euro 3497,74 oltre interessi a saldo, in subordine, in caso di accoglimento del recesso, condannare la N.E. S.r.l. alla restituzione della somma di euro 3000,00 oltre a spese interessi al saldo con vittoria di spese. Assumeva che il recesso

era stato inviato in data 3.12.2009, mentre il contratto di acquisto dei beni si era concluso in data 8.11.2009, ossia oltre il termine di cui art. 64 c. cons., intervenuto oltre i 10 giorni pertanto anche il contratto di finanziamento doveva considerarsi valido. La N.E. rimaneva contumace. Parte attrice decadeva dalle prove. In data 30.9.2014, concessi i termini di cui art. 190 c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione. Dall'esame del contratto depositato in atti e al secondo comma dell'art. 1341 c.c. che fa riferimento ad alcune condizioni contrattuali, che proprio perché particolarmente gravose per il contraente debole, non solo devono essere rese conoscibili, ma devono essere oggetto di specifica approvazione per iscritto da parte dell'aderente: perché le clausole, particolarmente onerose e gravose, possano legittimamente regolamentare i rapporti tra parte forte e parte debole, e quindi siano efficaci, non è sufficiente che il contraente debole le abbia conosciute all'atto della conclusione del contratto e poi si sia limitato a sottoscrivere il contratto medesimo, occorrendo una doppia sottoscrizione ed approvazione, una per l'accordo nel suo complesso e l'altra per la clausola o le clausole vessatorie in esso contenute. La giurisprudenza ha chiarito che, "affinché sia configurabile l'approvazione specifica delle clausole vessatorie, occorre che ciascuna delle clausole da approvare sia chiaramente individuata e richiamata, in modo che si abbia la certezza che l'obbligato sia stato posto in grado di fermare la sua attenzione sul contenuto di ogni singola clausola richiamata". Non risponde alla suddetta esigenza "la generica dichiarazione di aver preso conoscenza delle clausole contrattuali di approvarle tutte", (cfr. Cass. 17.3.1998, n. 2849, rv. 513715; Cass. 9.1.98, n. 1317, rv. 512393). Una recente sentenza della Suprema Corte (Cass. n. 2970/12) ha statuito che "il richiamo in blocco di tutte le condizioni generali del contratto o di gran parte di esse comprese quelle prive di carattere vessatorio, e la loro sottoscrizione indiscriminata, non ne determina la validità e l'efficacia, non potendosi ritenere che tra le modalità sulla garantita attenzione del contraente debole, verso la clausola a lui sfavorevole comprese tra le altre richiamate". Sono da considerarsi vessatorie le clausole che riconoscono al solo professionista e non anche al consumatore la facoltà di recedere dal contratto, nonché consentire al professionista di trattenere anche solo in parte la somma versata dal consumatore a titolo di corrispettivo per prestazioni non ancora adempiute, quando sia il professionista a recedere dal contratto; imporre al consumatore, in caso d'inadempimento o di ritardo nell'adempimento, il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento, clausola penale o altro titolo equivalente d'importo manifestamente

eccessivo; consentire al professionista di recedere da contratti a tempo indeterminato senza un ragionevole preavviso, tranne nel caso di giusta causa; pertanto dalla lettura del contratto vanno dichiarate vessatorie l'art. 9, b e c, nonché art 11. La nullità di una clausola vessatoria di un contratto, in cui una delle parti è un consumatore e che può essere rilevata anche d'ufficio dal giudice, opera solo a vantaggio del consumatore e non travolge l'intero rapporto contrattuale limitandosi solo a rendere inefficace tale clausola. Cassazione civile, sez. II, 21.3.2014, n. 6784. Per quanto riguarda i termini per il recesso va osservato che l'operatore commerciale è tenuto a fornire per iscritto al consumatore la possibilità di recesso, l'indicazione dei termini, delle modalità e delle eventuali condizioni per l'esercizio del diritto di recesso. Inoltre secondo il codice del consumo applicabile nel caso di specie dall'artt. 47-48 ss. l'indicazione del soggetto nei cui riguardi va esercitato il diritto di recesso il suo indirizzo, se si tratta di società, la denominazione e la sede stessa, il soggetto al quale deve essere restituito il prodotto. L'informazione del recesso deve essere contenuta nella nota d'ordine, separatamente dalle clausole contrattuali art. 47, comma 3. Dalla lettura del contratto depositato dall'attore sottoscritto in data 8.11.2009 non si ravvisa nessun richiamo al diritto di recesso. Va pertanto rilevato che l'art. 64 c. cons. distingue due ipotesi in cui sia stata regolarmente fornita la relativa informativa sul recesso, da quella in cui non sia avvenuta, così da consentire il corretto esercizio del diritto di recesso. Come detto nella nota d'ordine non vi è nessuna informativa circa il diritto di recesso, pertanto il termine per il recesso è prorogato automaticamente ai sensi dell'art. 65, comma 3, a 60 gg per i contratti fuori dei locali commerciali. La data decorre dalla sottoscrizione del 8.11.2009 la raccomandata è stata inviata in data 3.12.2009 e la merce inviata 4.12.2009 ampiamente nei termini di 60 gg. Pertanto l'attore ha inviato tempestivamente il recesso e le parti sono pertanto sciolte dalle rispettive obbligazioni derivanti dal contratto ai sensi dell'art 66 cod. cons. Essendo valido il recesso e automatico anche lo scioglimento del contratto di finanziamento ai sensi art. 67, comma 6, c. cons., il contratto di credito si intende risolto di diritto senza alcuna penalità. Assume la F. S.p.A. che il contratto di finanziamento era stato stipulato in data 17.11.2009 ed era autonomo. Sul punto va evidenziato che nel caso di specie è configurabile un mutuo di scopo. Recentemente la Corte di Cassazione con la sentenza n. 3589 del 2010, ha stabilito che nel caso di mutuo di scopo e cioè di un contratto di finanziamento in cui è previsto che la somma di denaro presa in prestito serve per l'acquisto di un bene, vi è un collegamento negoziale tra il contratto di mutuo e il

successivo contratto di vendita di un determinato bene con l'effetto che della somma concessa in mutuo beneficia il venditore del bene, e con la conseguenza che la risoluzione del contratto, che importa, il venir meno dello stesso scopo del mutuo, legittima il mutuante a richiedere la restituzione della somma non al mutuatario, ma direttamente ed esclusivamente al venditore. La Suprema Corte ha statuito che nell'ipotesi di contratto di mutuo in cui sia previsto lo scopo del reimpiego della somma mutuata per l'acquisto di un determinato bene, il collegamento negoziale tra gli anzidetti contratti, per cui il mutuatario è obbligato all'utilizzazione della somma mutuata per la prevista acquisizione, comporta che della somma concessa in mutuo beneficia il venditore del bene, con la conseguenza che la risoluzione della compravendita del bene, che importa il venir meno dello stesso scopo del contratto di mutuo, legittima il mutuante a richiedere la restituzione della somma mutuata non al mutuatario, ma direttamente ed esclusivamente al venditore (Cass., nn. 3589/2010, 7773/2003, 5966/2001, 7118/1998, sez. un. 474/1994). Ciò in quanto il collegamento tra più contratti tra loro interdipendenti per il raggiungimento di un fine ulteriore che supera i singoli effetti tipici di ciascun atto collegato, da luogo ad un unico regolamento di interessi, che assume una propria, diversa rilevanza causale (cfr. Cass., n. 9447/2007).

La domanda va accolta.

### **P.Q.M**

Definitivamente pronunciando sulla domanda istanza ed eccezione il Tribunale di Perugia nella persona della Dott.ssa P. P. così decide:

Accoglie la domanda

Dichiara che il recesso è intervenuto nei termini di cui art. 65, comma 3, c. cons.

Dichiara risolto il contratto.

Dispone che l'attore metta a disposizione il materiale acquistato alla N.E. S.r.l.

Ordina alla N.E. S.r.l. nella persona del legale rapp.te pro tempore se fatte sottoscrivere la restituzione degli effetti cambiari.

Condanna la N.E. S.r.l. nella persona del legale rapp.te pro tempore alla restituzione della somma di euro 3000,00 alla F. S.p.A. oltre interessi dal dovuto al saldo effettivo.

Compensa le spese tra l'attore e la F. S.p.A.

Condanna la N.E. S.r.l. nella persona del legale rapp.te *pro tempore* al pagamento delle spese legali in favore dell'attore che liquida in euro 200,00 anticipazione euro 2000,00 compensi professionali oltre iva cap e 15 % forfettario.

Condanna la N.E. S.r.l. in persona del legale rapp.te *pro tempore* al pagamento delle spese di giudizio in favore della F. S.p.A. che liquida in euro 2000,00 compensi professionali oltre iva cap e 15 % forfettario.

Così deciso in Perugia, 8 gennaio 2015

IL GIUDICE